



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 175 DEL 30/11/2023**

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO NASTRI COLORATI E LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O MATERIALE SIMILARE, ANCHE SE BIODEGRADABILI, LANterne CINESI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI RIEMPITI CON GAS PIÙ LEGGERI DELL'ARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;
- l'art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- il regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dispone il divieto di abbandono, scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo;
- l'art. 1, comma 1, legge n. 157/92 enuncia che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione a voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

VISTE

- le linee guida del Ministero dell'Ambiente;
- la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13, 14 e 16 e ss.mm.ii;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011.

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000.

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale simile, anche se biodegradabili, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi e riempiti con gas più leggeri dell'aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte.

Tali condizioni sono da intendersi anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981.

Per ciascuna delle violazioni accertate delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa in € 200,00 come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale di questa Amministrazione.

DISPONE ALTRESI'

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per la durata del periodo fissato, ed inserzione sul sito internet al fine di garantirne la divulgazione.

MANDA

copia del presente provvedimento ai seguenti destinatari:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Jesolo;
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Jesolo;
- Al Comando di Polizia Locale SEDE;

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.